



IL CONTENZIOSO STRATEGICO CLIMATICO IN ITALIA

EVOLUZIONI E SFIDE

Curato da Sara Gherardi



Il contenzioso strategico climatico in Italia

EVOLUZIONI E SFIDE

Definizione di contenzioso climatico

La *climate strategic litigation* è un contenzioso finalizzato sia all'obiettivo della causa, sia alla sensibilizzazione riguardo ai rischi del cambiamento climatico, per stimolare l'opinione pubblica, gli Stati e le imprese a intraprendere un cambiamento culturale, sociale e legislativo volto all'adozione di misure di protezione per il clima.¹ Questo tipo di contenzioso attraversa diverse giurisdizioni e forme di tutela: dal processo amministrativo a quello civile e penale, dalla protezione degli interessi legittimi a quella dei diritti soggettivi, intesi come diritti fondamentali, diritti di proprietà e patrimoniali. Più in generale, attraverso il contenzioso climatico si chiede il rispetto del "diritto umano ad un clima stabile e sicuro".²

Contenzioso climatico e ambientale

Il contenzioso climatico e ambientale, pur trattando entrambi questioni legate alla protezione dell'ambiente, si differenziano sotto vari aspetti sostanziali, quali l'oggetto del danno e il tipo di legittimazione a perseguirlo. Il contenzioso climatico riguarda situazioni soggettive individuali, in cui possono essere coinvolti individui o associazioni, e viene generalmente trattato da un giudice ordinario. Le cause climatiche si concentrano sugli effetti diretti dei cambiamenti climatici, come danni alla salute, ai diritti fondamentali o a beni specifici, e sono indirizzate a definire la responsabilità di soggetti che contribuiscono alle emissioni di gas serra. Invece, il contenzioso ambientale è più focalizzato sulla tutela del bene ambiente

¹ Tiscini, Roberta, Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce, 3 dicembre 2024, <https://www.judicium.it/contenzioso-climatico-e-processo-civile-considerazioni-a-margine-di-alcune-recenti-pronunce/>.

² Vincre, Simonetta, Henke, Albert, Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive, in *BioLaw Journal*. Rivista di Biodiritto, 2023, 137 e seg., <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2704>.

in senso stretto, come stabilito dall'art. 311 del Codice dell'Ambiente. In questo caso, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale spetta principalmente al Ministero dell'Ambiente, mentre i privati e gli enti territoriali possono agire solo per il danno riflesso, ossia per danni indiretti derivanti dalla lesione dell'ambiente, declinata in termini di diritto alla salute e/o diritto di proprietà. Le azioni legali in ambito ambientale possono essere promosse in sede civile o penale e includere ordinanze esecutive per ripristinare lo stato dell'ambiente.³

Base giuridica nazionale e internazionale

La base giuridica del contenzioso climatico, in Italia, trova le basi sia nella normativa nazionale (diritto civile, amministrativo, ambientale) che europea e internazionale.⁴

In particolare, gli obblighi climatici in capo agli stati derivano da diverse fonti normative relative al cambiamento climatico. In primis, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), ratificata dall'Italia nel 1994, e l'Accordo di Parigi,⁵ ratificato nel 2016, il tutto supportato dalle evidenze scientifiche prodotte dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Inoltre, tra gli strumenti di rango primario e secondario dell'UE troviamo il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'Energia e sull'azione per il Clima; il

³ Ghinelli, Gianni, Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?, *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 4/2021, <https://storage.e.jimdo.com/file/018b7a4e-6af9-4021-b270-a-0ec9c628381/Ghinelli%20Contenzioso%20climatico.pdf>.

⁴ Testo Unico Ambientale, D.lgs. N. 152/2006 - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152>; Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 68/2015 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg>.

⁵ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:paris_agreement.

Regolamento (UE) 2018/842 sull'Allocazione degli Sforzi; il Regolamento (UE) 2019/2088 e 2020/852 sugli Investimenti Sostenibili; e il Regolamento (UE) 2021/241 sul Meccanismo per la Ripresa e la Resilienza. Infine, la Legge sul Clima dell'UE (Regolamento 2021/1119/UE), adottata il 30 giugno 2021.⁶

Inoltre, i casi che arrivano davanti alla Corte EDU lamentano principalmente violazioni dell'articolo 2 (diritto alla vita) e dell'articolo 8 (diritto alla vita privata) della CEDU.

Nel 2022, la riforma dell'Art. 9 Cost ha introdotto la responsabilità dello stato per la tutela dell'ambiente. Al comma 3, infatti, leggiamo *"La Repubblica Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. (...)";⁷* insieme al riformato Art. 41, che definisce che *"l'iniziativa economica non può arrecare danni all'ambiente e alla salute".⁸*

Diversi tipi di climate litigation

IDENTITÀ DEL CONVENUTO

Il contenzioso climatico può rivolgersi contro lo Stato (*public climate litigation*) o contro imprese private (*private climate litigation*).

PETITUM

In genere, si definisce strategico il contenzioso inibitorio, cioè che ha per obiettivo indurre gli Stati o le imprese a ridurre le emissioni e il loro impatto climatico, con funzione preventiva; e routinario quando risarcitorio, ovvero mirato a compensare i danni causati dal cambiamento climatico.⁹

⁶ Fermeglia, Matteo, Luporini, Riccardo, 'Urgenda-Style' Strategic Climate Change Litigation in Italy: A Tale of Human Rights and Torts?, in Chinese Journal of Environmental Law, 2023, 345 e seg. <https://iris.santannapisa.it/retrieve/7a3254a8-92e8-41a5-8135-36f25d5584ba/cjel-article-Fermeglia%20Luporini.pdf>.

⁷ Art 9 Cost - <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9>.

⁸ Art 41 Cost - <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-41>.

⁹ Tiscini, Roberta, Contenzioso climatico e processo civi-

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Nel campo del contenzioso strategico, sono comuni le cosiddette **class action**, ovvero azioni che coinvolgono gruppi di individui e organizzazioni rappresentanti di interessi diffusi che agiscono collettivamente in caso di danno causato dalle emissioni di CO2 responsabili del cambiamento climatico.¹⁰

Tuttavia, prima della **legge del 12 aprile 2019, n. 31**,¹¹ l'azione di classe era uno strumento finalizzato alla protezione dei diritti dei consumatori, rendendo quindi impraticabile la sua applicazione nel contesto climatico.¹² Con questa legge, il bacino di applicazione delle *class action* viene allargato fino a comprendere tutte le aree di responsabilità civile. L'**art. 840 bis c.p.c.** stabilisce che è legittimato ad agire in giudizio un gruppo di soggetti con diritti tutelabili omogenei, ma anche organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico presso il Ministero della Giustizia. Inoltre, l'azione collettiva di tipo risarcitorio trova legittimazione negli **artt. 840 bis ss c.p.c.**, mentre l'azione inibitoria collettiva nell'**art. 840 sexiesdecies c.p.c.**

Tuttavia, la normativa vigente restringe il campo delle azioni collettive solo alla private climate litigation, ovvero *"nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività"* (Art 840 bis c.p.c.).¹³ Resta comunque possibile agire contro lo Stato fuori da questo veicolo processuale, per esempio attraverso azioni amministrative promosse da associazioni con legittimazione statutaria.

le. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce, 3 dicembre 2024, <https://www.judicium.it/contenzioso-climatico-e-processo-civile-considerazioni-a-margine-di-alcune-recenti-pronunce/>.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Legge N. 31 del 12 aprile 2019, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12:31>.

¹² Gabellini, Elena, Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe, 1 luglio 2024, <https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-note-sul-contenzioso-climatico-e-le-azioni-di-classe-6555.html>.

¹³ Ibidem.

NESSO DI CAUSALITÀ

L'accertamento del nesso causale è più rigoroso nelle azioni risarcitorie basate su un illecito che ha causato un danno, rendendo spesso necessaria un'indagine (ad esempio, nei contenziosi ambientali per la violazione del diritto alla salute). Al contrario, nelle azioni inibitorie legate al clima, l'accento è posto sul "pericolo di danno" e sull'esposizione del soggetto a tale pericolo.

L'uso della **scienza dell'attribuzione climatica** consente di identificare il nesso tra un danno specifico legato al clima e le emissioni di gas serra causate da un emittente, nonché di definire la responsabilità del convenuto in proporzione al suo contributo al danno totale subito dall'attore (basata su calcoli probabilistici).

In questo ambito, le **class action hanno un vantaggio**, in quanto risulta possibile destinare più risorse al contributo di esperti e quindi hanno più efficacia nell'accertare la responsabilità della controparte. Uno **svantaggio** invece delle azioni di classe risiede nel fatto che l'Art 7 della legge 31/2019 circoscrive l'applicazione di questa normativa alle condotte illecite posteriori alla sua entrata in vigore, risultando divergente con la continuità e progressività temporale degli effetti del cambiamento climatico.¹⁴

GIUSTIZIABILITÀ

Il tema della giustiziabilità è al centro del contenzioso climatico in Italia. Infatti, nel caso pilota italiano Giudizio Universale (2024), la corte del tribunale civile di Roma ha decretato il caso inammissibile per difetto di giurisdizione relativa ed assoluta.¹⁵

Dichiarando il **difetto assoluto di giurisdizione**, la Corte intende che si tratta di un'area ingiudicabile in sede ordinaria, in quanto frutto dell'indirizzo politico del legislatore.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Tribunale di Roma, sentenza n. 3552/2024, 26 febbraio 2024, https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20240226_14016_judgment.pdf.

Direttamente dalla sentenza, leggiamo che la Corte dichiara che le richieste dei ricorrenti non rientrano nei diritti tutelabili "in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico [...] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell'odierno giudizio".¹⁶

Tuttavia, questo orientamento risulta contrario rispetto all'obiettivo indiretto della strategic litigation di ridurre la discrezionalità del potere legislativo in materia climatica, a fronte di danni e pericoli quantificabili derivanti da politiche insufficienti.¹⁷

Invece, dichiarando il **difetto di giurisdizione relativo**, la Corte dichiara che la competenza sul caso sarebbe semmai del giudice amministrativo, in quanto la causa è volta ad ottenere una modifica delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), ovvero di un atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

PROBLEMA DI ESECUTIVITÀ

Per l'attuazione della pronuncia inibitoria dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c., si applica la regola secondo cui "con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure necessarie per eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate" (comma 7).¹⁸

Questa disposizione si inserisce bene nel contesto delle controversie climatiche, sebbene con due limiti: se indirizzato a un'impresa privata, il limite imposto dall'art. 41 della Costituzione, ossia nel rispetto della libertà di iniziativa

¹⁶ Ivi, p. 12.

¹⁷ Tiscini, Roberta, Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce, 3 dicembre 2024, <https://www.judicium.it/contenzioso-climatico-e-processo-civile-considerazioni-a-margine-di-alcune-recenti-pronunce/>.

¹⁸ Ibidem.

economica privata; se contro lo Stato, la presunta interferenza nella separazione dei poteri, come riferito dalla Corte come motivazione nella sentenza del caso *Giudizio Universale*.

Casi italiani

In Italia, la giurisprudenza in tema di contenzioso climatico è molto recente e si riferisce a due casi: il *Giudizio Universale* e *la Giusta Causa*. Mentre un'importante sentenza in campo di contenzioso ambientale è arrivata sempre nel 2024.

A Sud e altri c. Italia - "Giudizio Universale" (causa contro lo Stato, inammissibile)

Il 5 giugno 2021, l'associazione [A Sud Ecologia e Cooperazione ODV](#) insieme a oltre 200 cittadini e cittadine ha depositato presso il Tribunale civile di Roma un ricorso che segna una tappa importante per il contenzioso climatico in Italia. L'obiettivo era quello di accertare la responsabilità civile dello Stato italiano per l'inadeguatezza delle sue politiche climatiche, ritenute lassiste e incoerenti rispetto agli obblighi di tutela dei diritti fondamentali.

I ricorrenti chiedevano una condanna dello Stato, ai sensi degli articoli 2043, 2051, 1173 e 1218 del codice civile, affinché venissero adottate misure idonee a ridurre drasticamente le emissioni nazionali di gas serra, nella misura del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, o in quella ritenuta necessaria in corso di causa. La causa era sostenuta da un team di avvocati e giuristi della rete Legalità per il clima.

Dopo una prima udienza il 14 dicembre 2021 e una fase istruttoria complessa, l'udienza finale si è tenuta il 13 settembre 2023. Il 26 febbraio 2024, la II Sezione civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la [sentenza n. 3552/2024](#).

La decisione è stata una **dichiarazione di inammissibilità** del ricorso, sia assoluta che relativa. Il Tribunale ha infatti ritenuto di non avere giurisdizione in materia, affermando che la gestione del cambiamento climatico riguarda scelte politiche discrezionali di carattere socio-economico e costi-benefici, e che quindi non può

essere sindacata dal giudice civile.

Pur riconoscendo la gravità della crisi climatica come "*urgenza planetaria esistenziale*", la Corte ha stabilito che spetta alla politica decidere tempi e modalità delle azioni di contrasto. Il Tribunale ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, riconoscendo l'assenza di precedenti specifici e la complessità della materia.

Il caso non si è però chiuso: è già stato annunciato **appello alla Corte d'Appello di Roma**, con udienza fissata al 21 ottobre 2026. *Giudizio Universale* rappresenta il **primo tentativo in Italia di avviare una class action climatica** contro lo Stato. Nonostante la dichiarazione di difetto di giurisdizione della corte ordinaria, il procedimento ha portato per la prima volta davanti a un tribunale italiano il tema della responsabilità dello Stato per inazione climatica, ponendo la questione del bilanciamento tra poteri politici e tutela dei diritti fondamentali.

Greenpeace, ReCommon e 12 cittadine e cittadini c. ENI, CDP e MEF - "La Giusta Causa" (causa contro impresa privata, pending)

Nel maggio 2023, Greenpeace Italia, ReCommon e dodici cittadine e cittadini italiani hanno portato in tribunale ENI, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Secondo i ricorrenti, ENI, insieme ai suoi principali azionisti pubblici, avrebbe continuato a perseguire strategie industriali e finanziarie incompatibili con gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti a livello internazionale, contribuendo così al peggioramento del cambiamento climatico e ai danni che ne derivano per le persone e l'ambiente.

La causa si fonda su più basi giuridiche: dagli articoli del codice civile sulla responsabilità per danno (2043, 2050, 2051, 2058), alle norme costituzionali sulla tutela dell'ambiente (art. 9) e sui limiti all'iniziativa economica (art. 41), fino agli articoli della CEDU che garantiscono il diritto alla vita (art. 2) e alla vita privata e familiare (art. 8).

I ricorrenti hanno chiesto non solo il risarcimento dei danni già prodotti e potenziali, ma anche che le società e le istituzioni convenute siano obbligate a modificare le loro politiche per renderle coerenti con gli standard climatici e con l'Accordo di Parigi.

Il 10 gennaio 2024, il Tribunale civile di Roma ha emesso un'ordinanza molto significativa: ha respinto l'eccezione preliminare sollevata da ENI, che sosteneva l'inammissibilità della causa, e ha dichiarato la domanda **ammissibile**. In questo modo, per la prima volta in Italia, una causa climatica contro un'impresa privata e soggetti pubblici ha superato il vaglio preliminare, aprendo la strada a un possibile giudizio di merito.

Il processo, però, è stato sospeso, in attesa dell'[ordinanza](#) della Corte di Cassazione che è arrivata nel luglio 2025. Le Sezioni Unite hanno infatti dichiarato l'ammissibilità e la giustiziabilità del caso "richiamando la sentenza della Corte EDU del 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse*, che, nel dichiarare ammissibile la domanda di un'associazione di diritto svizzero e di alcuni cittadini, volta a far valere omissioni delle autorità statali nel settore dei cambiamenti climatici, ha riconosciuto la complementarietà dell'intervento giudiziario rispetto ai processi democratici, affermando che, pur non potendo sostituire l'azione del Potere legislativo ed esecutivo, il compito della magistratura consiste nel garantire il rispetto dei requisiti legali".¹⁹

Inoltre, con questa ordinanza la Corte di Cassazione toglie ogni dubbio rispetto al tema della separazione dei poteri affermando che "**la giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un principio fondante della Costituzione**, destinato a trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, un'attività pubblica o privata, pur non vincolata da norme specifiche, sia contestata mediante la richiesta di un accertamento della responsabilità civile per fatti illeciti lesivi di diritti fondamentali".²⁰

¹⁹ Corte di Cassazione, Ordinanza No.13085/2025, p. 10.

²⁰ Ivi. p.11.

Il caso, costruito anche sulla scia della celebre sentenza olandese *Milieudefensie c. Shell (2021)*, rappresenta il **primo contenzioso strategico climatico in Italia contro imprese**. Sulla base di questa recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, il processo proseguirà e il giudice di Roma sarà chiamato ad entrare nel merito di questa class action contro un'impresa privata e i suoi azionisti.

Cannavacciuolo e altri c. Italia Terra dei Fuochi (causa ambientale portata alla Corte EDU)

Il caso Cannavacciuolo c. Italia si colloca nel contesto della cosiddetta Terra dei Fuochi, ovvero l'area tra Napoli e Caserta devastata da decenni di sversamenti illegali di rifiuti tossici, interramenti abusivi e roghi di materiale nocivo. Questo disastro ambientale, legato anche a traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata, ha avuto effetti devastanti sulla salute della popolazione, con un incremento di malattie oncologiche e respiratorie, e ha inciso pesantemente sulla qualità della vita, violando diritti fondamentali come la salute e l'ambiente salubre. Tra i cittadini più esposti e danneggiati si è formato un gruppo di ricorrenti, guidati da Luigi Cannavacciuolo, che ha promosso un'azione legale contro lo Stato italiano, accusandolo di inazione e grave negligenza nella prevenzione, gestione e bonifica dell'emergenza ambientale. Secondo i ricorrenti, lo Stato non avrebbe adottato le misure necessarie a impedire la compromissione del territorio e della salute pubblica, nonostante la pericolosità del fenomeno fosse nota da anni.

La vicenda è arrivata davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nel 2019, fino alla [sentenza](#) di grande rilievo che è arrivata nel gennaio 2025. La Corte ha finalmente stabilito che l'Italia aveva violato l'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 2 (diritto alla vita) per non aver protetto in maniera adeguata la popolazione dagli effetti dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità italiane erano pienamente a conoscenza della situazione e dei rischi gravi per la salute, ma hanno agito con ritardi e inefficienze incompatibili con gli obblighi

positivi derivanti dalla Convenzione. Questa sentenza ambientale risulta particolarmente significativa per due motivi: la rilevazione di una **molteplicità di fonti inquinanti**, distribuite in maniera complessa e geograficamente estesa e comportanti diverse modalità di esposizione umana; e il fatto che le attività inquinanti in oggetto siano esercitate **abusivamente** da imprese, industrie e individui.²¹ Inoltre, la Corte EDU ha ritenuto non necessario riesaminare il nesso di causalità, in quanto il pericolo per la vita (in violazione dell'Art 2 CEDU) era già stato dimostrato da studi epistemologici e da vari rapporti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.²²

La decisione ha avuto un **duplice significato**: da un lato ha rappresentato una **conferma giuridica delle responsabilità dello Stato** nella gestione del disastro ambientale campano; dall'altro ha creato un precedente importante a livello europeo, rafforzando la giurisprudenza che collega i disastri ambientali alla tutela dei diritti umani fondamentali. La Corte, riconoscendo la portata della crisi, ha condannato l'Italia anche al risarcimento dei ricorrenti, ponendo l'accento sul **legame diretto tra degrado ambientale, qualità della vita e dignità umana**.

Casi europei e Corte EDU

A livello europeo, una storica sentenza olandese e tre sentenze gemelle arrivate nel 2024 hanno gettato le basi per il contenzioso climatico.

Fondazione Urgenda c. Paesi Bassi (Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente)

Nel 2013, la Fondazione Urgenda, insieme a circa 900 cittadini olandesi, ha promosso un'azione

²¹ Zirulia, Stefano, Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza, 14 febbraio 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/zirulia-terra-dei-fuochi-violato-il-diritto-alla-vita-degli-abitanti-prime-osservazioni-in-ordine-alle-possibili-ripercussioni-sul-diritto-penale-ambientale-di-una-storica-sentenza>.

²² Ibidem.

legale contro i Paesi Bassi, accusando lo Stato di non adottare misure sufficienti per contrastare il cambiamento climatico. I ricorrenti sostenevano che l'inerzia del governo costituiva una violazione degli obblighi positivi sanciti dagli **articoli 2 e 8 della CEDU**. Dunque, i ricorrenti chiedevano che lo Stato fosse obbligato a ridurre le proprie emissioni di gas serra di almeno il 25% entro la fine del 2020 rispetto ai livelli del 1990, in linea con l'obiettivo stabilito dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Nel giugno 2015, il Tribunale distrettuale dell'Aia accolse il ricorso, riconoscendo la responsabilità giuridica dello Stato e ordinandogli di rispettare il target del 25%. La decisione si basava sia sul diritto civile nazionale (art. 3:296(1) del codice civile olandese), che consente azioni collettive, sia sulla giurisprudenza della CEDU, che impone agli Stati di proteggere i cittadini da rischi gravi e prevedibili.

Il governo olandese si appellò alla Corte d'Appello dell'Aia, nel 2018, confermò la condanna, ribadendo che le emissioni nazionali contribuiscono al cambiamento climatico globale e che lo Stato non può sottrarsi alle proprie responsabilità con l'argomento che altri Paesi non adottano misure equivalenti.

La vicenda si concluse nel 2019 con la storica **pronuncia** della Corte Suprema dei Paesi Bassi. Il ricorso dello Stato venne definitivamente respinto e il governo fu obbligato a ridurre le emissioni almeno del 25% entro il 2020, poiché la Corte già riconosceva che il cambiamento climatico rappresentava una minaccia concreta e immediata ai diritti fondamentali tutelati dalla CEDU. I giudici sottolinearono che la tutela dei diritti alla vita e alla vita privata comprende anche la protezione dall'impatto delle catastrofi ambientali prevedibili.

Nel caso Urgenda, per la prima volta una corte ha imposto un **obbligo vincolante a uno Stato in termini di riduzione di emissioni di gas serra, motivato dalla protezione dei diritti umani delle cittadine e dei cittadini**.

A seguito di questa sentenza, il governo olandese ha adottato due misure principali per conformarsi alla decisione del tribunale. In primo luogo, è stato attuato il Patto per il clima nazionale, che stabilisce obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni nei settori chiave, tra cui energia, trasporti e industria, con l'obiettivo di ridurre le emissioni del 49% entro il 2030.²³ In secondo luogo, il governo ha deciso di abbandonare i combustibili fossili, con un piano specifico per eliminare progressivamente le centrali a carbone entro il 2030, rafforzando così la transizione verso fonti di energia rinnovabile.²⁴ Questi passaggi sono stati fondamentali per allineare le politiche nazionali al mandato del tribunale volto a proteggere i diritti umani dei cittadini di fronte al cambiamento climatico.

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera (application no. 53600/20)

Il 26 novembre 2020, quattro donne anziane, insieme all'associazione Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, hanno presentato un ricorso alla Corte EDU contro la Confederazione Svizzera. Le ricorrenti sostenevano che l'insufficienza delle politiche climatiche adottate dal governo svizzero violasse i loro diritti fondamentali, in quanto le persone anziane, e in particolare le donne, sono più vulnerabili agli effetti delle ondate di calore e ai rischi connessi al cambiamento climatico.

Il 9 aprile 2024, la Grande Camera della Corte EDU ha emesso una [sentenza storica](#), dichiarando che la Svizzera ha effettivamente violato gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 6 §1 (diritto a un processo equo) della Convenzione. La Corte ha affermato che l'articolo 8 implica un obbligo positivo per lo Stato di predisporre e attuare un quadro normativo efficace, trasparente e fondato su basi scientifiche, capace di proteggere

²³ Climate Agreement, The Netherlands, 28 June 2019, <https://www.klimaataakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/national-climate-agreement-the-netherlands>.

²⁴ International Energy Agency, The Netherlands - Energy Policy Review 2020, 2020. https://www.connaissancesenergies.org/sites/connaisancesenergies.org/files/pdf-actualites/The_Netherlands_2020_Energy_Policy_Review.pdf.

la vita, la salute e il benessere dei cittadini dai rischi derivanti dal cambiamento climatico. Nel caso svizzero, la normativa e le politiche in vigore sono state giudicate insufficienti: mancava un carbon budget nazionale, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra non erano vincolanti e l'attuazione delle misure risultava inadeguata.

La violazione dell'articolo 6 è stata riconosciuta in relazione al fatto che i tribunali svizzeri avevano respinto il ricorso dell'associazione senza analizzare il merito. In questo modo avevano negato alle ricorrenti un accesso effettivo e pertinente alla giustizia, privandole della possibilità di sottoporre le proprie rivendicazioni climatiche a un vaglio giudiziario sostanziale.

Non è stata invece accertata alcuna violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) né dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo), che erano anch'essi stati evocati nel dibattito giuridico, ma non espressamente esaminati.

La Corte ha condannato la Svizzera a versare 80.000 euro per spese processuali all'associazione ricorrente e ha sottoposto lo Stato al monitoraggio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. A gennaio 2025, lo stesso Comitato ha [rilevato](#) che la Svizzera non aveva ancora dimostrato di essersi dotata di un "carbon budget" concreto e di misure pienamente conformi alla sentenza.

La sentenza *KlimaSeniorinnen* ha una portata sistemica, in quanto, per la prima volta, la Corte di Strasburgo ha affermato che **gli Stati membri della CEDU hanno l'obbligo di predisporre politiche climatiche adeguate e scientificamente fondate, pena la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini**. Difatti, in questa sentenza la Corte EDU ammette che l'articolo 8 possa essere considerato violato anche quando la politica climatica è debole o incoerente, e i suoi effetti sui diritti fondamentali non siano immediati e riguardano soprattutto la collettività piuttosto che i singoli individui.

Inoltre, discostandosi dall'usuale interpretazione dell'art 34 CEDU, in questo caso la Corte EDU ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere all'associazione Verein KlimaSeniorinnen in quanto rappresentante degli interessi collettivi delle persone vittime delle violazioni.

Con questa sentenza, quindi, la Corte ha applicato un criterio meno rigido nel determinare la qualità delle vittime delle violazioni, ampliando la legittimità ad agire delle azioni popolari.²⁵

Carême v. France (Application No. 7189/21)

Nel 2021, Damien Carême, ex-sindaco di Grande-Synthe e attivista per il clima, ha presentato ricorso alla Corte EDU, accusando la Francia di non adottare misure sufficienti per contrastare il cambiamento climatico. Carême sosteneva che questa inazione violasse i suoi diritti ai sensi degli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, faceva riferimento ai rischi di inondazioni indotti dal cambiamento climatico che minacciavano la sua ex comunità.

Tuttavia, la Corte ha dichiarato il caso [inammissibile](#). La decisione si è basata sul fatto che Carême non possedeva lo "status di vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, poiché non risiedeva più a Grande-Synthe né in Francia e non aveva legami sufficientemente rilevanti con la città per sostenere una violazione diretta dei suoi diritti.

In questa sentenza gemella a *Verein KlimaSeniorinnen e altri c. Svizzera e Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others*, la Corte EDU sottolinea la **necessità di un legame diretto e personale tra l'individuo e la presunta violazione dei diritti** per poter accedere alla Corte, limitando così la possibilità di azioni legali collettive in materia di cambiamento climatico.

²⁵ De Sadeleer, Nicolas, Il contenzioso climatico innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: fra ortodossia e progressi giurisprudenziali, 1 ottobre 2024, <https://rgaonline.it/articoli/il-contenzioso-climatico-innanzi-alla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenze-klimaseniorinnen-duarte-agostinho-e-careme-fra-ortodossia-e-progressi-giurisprudenziali/>

Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others (Application no. 39371/20)

Nel settembre 2020, sei giovani cittadini portoghesi hanno presentato un ricorso alla Corte EDU contro il Portogallo e altri 32 Stati membri del Consiglio d'Europa. Gli attivisti accusavano questi Stati di non aver adottato misure adeguate per contrastare il cambiamento climatico, sostenendo che tale inazione violasse i loro diritti ai sensi degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (proibizione della discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. I ricorrenti facevano riferimento ai gravi rischi che il cambiamento climatico poneva per la loro salute, il benessere mentale e la qualità della vita, in particolare a causa di eventi come ondate di calore, incendi boschivi e l'inquinamento atmosferico derivante dai roghi.

Tuttavia, il 9 aprile 2024, la Grande Camera della Corte ha dichiarato il ricorso [inammissibile](#) per due ragioni principali. La prima riguarda il fatto che **i ricorrenti non avevano esaurito i rimedi legali disponibili** in Portogallo prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Nonostante i ricorrenti avessero argomentato che intraprendere azioni legali a livello nazionale fosse oneroso e poco promettente, la Corte ha sottolineato che avrebbero dovuto tentare altre vie legali interne prima di chiedere l'intervento della Corte Europea. Questo riferimento si basa sull'articolo 35 della CEDU, che stabilisce l'obbligo di esaurire i rimedi giuridici interni prima di poter adire la Corte Europea.

La seconda ragione riguarda la **giurisdizione extraterritoriale degli Stati convenuti**. La Corte ha stabilito che non vi fosse alcuna base nella Convenzione per estendere la giurisdizione degli Stati a questioni globali come il cambiamento climatico, in particolare quando queste riguardano effetti che coinvolgono più Paesi e richiedono una cooperazione internazionale. I ricorrenti avevano sostenuto che il controllo sugli "interessi" della Convenzione avrebbe dovuto servire come criterio per estendere la giurisdizione, ma la Corte ha ritenuto che tale approccio avrebbe portato

a incertezze giuridiche troppo vaste. La Corte ha pertanto escluso la possibilità di applicare la giurisdizione della CEDU a situazioni che trascendono i confini degli Stati membri e che richiedono un approccio internazionale coordinato. Questo caso si inserisce nella stessa linea giuridica delle due sentenze precedenti. In questo caso, la Corte argomenta che sebbene il cambiamento climatico rappresenti una questione urgente, la sua gestione giuridica richiede l'esaurimento dei rimedi giuridici nazionali.

Database

Il team di CILD ha raccolto vari casi di contenzioso strategico europei in un database liberamente accessibile e facilmente navigabile, consultabile [a questo link](#). Questo strumento può essere utile a tutte le persone che vogliono approfondire casi di contenzioso climatico sollevati in altri Paesi europei e le loro implicazioni sulla giurisprudenza in questo ambito.



STRIVE è il nuovo progetto di CILD per rafforzare la società civile impegnata nella giustizia climatica in Italia e in Europa.

Vogliamo portare la giustizia climatica dove serve di più: nelle aule di tribunale, nei territori colpiti, tra chi alza la voce per cambiare le cose.

Il progetto è finanziato da Civil Liberties Union for Europe nell'ambito dell'iniziativa STRIVE (Strengthening the Rule of Law through Innovative Voices in Europe).

Produced by:



CILD - COALIZIONE ITALIANA LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI
via Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma - cild.eu - info@cild.eu



Finanziato
dall'Unione Europea